

GIURISPRUDENZA

(da Edilizia e Territorio)

Consiglio di Stato - Sezione V
Decisione 28 maggio 2010, n. 3420

Urbanistica - Immobili - Mutamento di destinazione d'uso - Mutamento senza opere - Titolo edilizio - Non necessario.

Il mutamento di destinazione d'uso soltanto funzionale realizzato senza l'esecuzione di visibili opere edilizie, non richiede il rilascio di un titolo edilizio, salva l'ipotesi di contrasti con i vigenti assetti urbanistici di zona.

Consiglio di Stato - Sezione V
Decisione 26 maggio 2010, n. 3364

Contratti pubblici - Appalti di servizi - Procedure di gara - Requisiti di partecipazione - Requisiti d'ordine generale - Dimostrazione - Dichiarazione relativa ai requisiti del responsabile tecnico - Necessaria - Ragioni.

L'articolo 38 del Dlgs 163/2006 riferisce espressamente i requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento, ivi previsti, anche agli appalti di servizi. Non v'è dubbio, pertanto, che quando la norma richieda che lo specifico requisito sia posseduto dal "direttore tecnico", abbia riguardo, quanto alle imprese di servizi, alle figure tipiche di tale categoria, pur nominalmente diverse ma a quella sostanzialmente analoghe perché investite di compiti parimenti analoghi, rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'appalto. Nella fattispecie è stata ritenuta necessaria la dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale del responsabile tecnico dell'impresa partecipante a una procedura di affidamento di un appalto di servizi.

Consiglio di Stato - Sezione VI
Decisione 8 giugno 2010, n. 3643

Nulla osta paesaggistico - Annullamento statale - Limiti potere annullamento - Riesame di merito - Non consentito - Controllo di legittimità - Ammesso - Carenza di motivazione del nulla osta - Annullamento - Consentito - Condizione - Indicazione dei profili di contrasto dell'intervento con valori paesaggistici.

Il potere di annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale non comporta

un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente sub-delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Laddove l'autorità statale ravvisi una carenza motivazionale o istruttoria nell'atto oggetto del suo scrutinio, (costituente vizio di legittimità) è chiamata a evidenziare tali vizi con motivazione che deve necessariamente impingere - per risultare a sua volta immune da vizi di legittimità - nella valutazione della non compatibilità dell'intervento edilizio programmato rispetto ai valori paesaggistici compendati nel vincolo.

Corte di cassazione - Sezione I civile
Sentenza 26 maggio 2010, n. 12880

Ingegneri e architetti - Incarichi professionali - Opera pubblica - Delibera di affidamento dell'incarico da parte del Comune - Mancata previsione dell'ammontare del compenso - Efficacia vincolante per l'ente locale - Esclusione - Nullità della delibera - Configurabilità - Conseguenze - Perdita del professionista del diritto al compenso - Sussistenza. (Rd 383/1934, articoli 284 e 288).

La delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano a un ingegnere o architetto, professionista privato, l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contiene la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.

Corte di cassazione - Sezione III penale
Sentenza 14 luglio 2010, n. 27258

Costruzione non conforme al permesso di costruire - Direttore dei lavori - Responsabilità per irregolare vigilanza - Sussistenza - Esonero dalla colpa - Obbligo di contestazione al privato e comunicazione alla Pa con rinuncia all'incarico - Necessità - Omessa comunicazione per negligenza - Configurabilità del reato - Sussistenza. (Dpr 380/2001, articolo 29).

In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi di esonero prevista

dall'articolo 29 del Dpr n. 380 del 2001, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso di irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto il direttore dei lavori deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica. In definitiva il direttore dei lavori non è responsabile delle difformità della costruzione rispetto al progetto solo qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione del permesso fornendo all'autorità amministrativa contemporanea e motivata comunicazione della violazione e rinunciando all'incarico.

Trattandosi di contravvenzione, poi, per la configurabilità del reato è sufficiente la negligenza.

**Corte di cassazione - Sezione 111 penale
Sentenza 14 luglio 2010, n. 27264**

*Realizzazione di una tettoia di un terrazzo - Intervento di manutenzione straordinaria o pertinenza - Configurabilità - Esclusione - Ampliamento dell'edificio - Rilascio del permesso di costruire - Necessità.
(Dpr 380/2001, articolo 44).*

In materia urbanistica la realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di un'abitazione non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria, né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante dell'edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato previsto dall'articolo 44 del Dpr n. 380 del 2001.

(da Bollettino di Legislazione Tecnica - 9/2010)

Modifiche al Codice ambientale

*Il Decreto Legislativo 29 giugno 2010 è pubblicato sul sito internet. *

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11/08/2010, n. 186 (Supplemento Ordinario n. 184/L), il Decreto Legislativo 29/06/2010, n. 128, che reca ulteriori disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, cosiddetto «Codice Ambientale».

Il suddetto decreto legislativo è stato emanato sulla base della delega recata dall'art. 12 della L. 18/06/2009, n. 69, scaduta lo scorso 30 giugno, e rappresenta il terzo organico intervento correttivo del Codice Ambiente, che fa seguito ai due precedenti adottati rispettivamente con il D. Leg.vo 08/11/2006, n. 284 e con il D. Leg.vo 16/01/2008, n. 4, a loro volta entrambi adottati sulla base della delega contenuta nell'art. 1 della L. 15/12/2004, n. 308.

Il testo del Codice coordinato con l'ultimo intervento e tutte le numerose modifiche previgenti è disponibile per gli Abbonati sul nostro sito Internet.

Il nuovo decreto apporta modifiche alla Parte I «Disposizioni comuni e principi generali», alla Parte II «Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), e per l'Automatizzazione Integrata Ambientale (IPPC)», ed alla Parte V «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera».

I nodi che il provvedimento si propone di risolvere discendono essenzialmente dall'esigenza di semplificare le procedure autorizzative di progetti infrastrutturali e l'esercizio degli impianti, utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa.

A tale proposito le nuove disposizioni mirano ad una razionalizzazione delle istruttorie che le amministrazioni sono tenute a svolgere e ad una semplificazione delle procedure vigenti, tendendo altresì ad accorpate momenti valutativi aventi oggetti analoghi o affini e facendo convogliare le valutazioni verso un unico centro decisionale.

MODIFICHE ALLA PARTE I: PRINCIPI GENERALI E NORME DI COORDINAMENTO

Oltre ad abrogare parte delle norme (art. 3, commi 1, 2 e 3) sulla produzione di regolamenti successivi, in quanto non più attuali, e ad altri interventi di coordinamento, il decreto specifica che, nelle ipotesi in cui il Codice stabilisca poteri sostitutivi in capo al Governo, rimane salvo il potere delle Regioni di prevedere, nell'ambito delle materie di propria competenza, poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o inadempimento dell'ente competente.

La nuova formulazione del Codice viene così adeguata alla giurisprudenza espressa dalla Corte Costituzionale, in particolare con le sentenze 43/2004 e 249/2009.

Nell'art. 3-bis è stato inoltre inserito l'espresso riferimento che i principi generali sono adottati, oltre che in attuazione del dettato costituzionale, anche degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e comunitario, specificando altresì che eventuali deroghe, modifiche o abrogazioni, devono comunque garantire il rispetto di tali obblighi, oltre che delle competenze di Regioni ed Enti locali.

MODIFICHE ALLA PARTE II: PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

L'intervento del legislatore è teso principalmente a superare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione UE (nn. 2009/2235, 2009/2086 e 2008/2071) per violazione delle direttive comunitarie in materia di VAS, VIA e AIA, nonché a superare le rilevanti criticità inter-

pretative emerse nel primo periodo di applicazione del Codice, con particolare riferimento ai rapporti di coordinamento tra le procedure di VAS e VIA e la procedura di AIA, procedure che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi, creando duplicazioni istruttorie e conseguenti lungaggini burocratiche.

Si segnala in particolare l'inserimento nella Parte II del Codice del nuovo Titolo 111-bis, interamente dedicato all'Autorizzazione Integrata Ambientale, con il quale si è provveduto a trasporre nel Codice stesso la normativa sull'argomento, originariamente contenuta nel D. Leg. vo 18/02/2005, n. 59, prevedendo nel contempo l'abrogazione di quest'ultimo e determinando comunque la piena e continua operatività delle relative disposizioni. In coerenza con la scelta di trasporre il D. Leg. vo 59/2005 nella Parte II del Codice sono stati introdotti anche i nuovi Allegati VIII, IX, X, XI e XII alla medesima Parte. Per le opere di competenza statale è previsto l'accorpamento delle procedure di VIA e AIA, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura VIA. Per le opere di competenza regionale, il predetto assorbimento è previsto solo ove l'autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente in materia di AIA.

Si prevede altresì il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali; si ribadisce che la verifica di assoggettabilità riguarda gli impatti significativi e negativi sull'ambiente; vengono precisati i termini della fase di consultazione e coordinate le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni.

MODIFICHE ALLA PARTE V: EMISSIONI IN ATMOSFERA E IMPIANTI TERMICI CIVILI

Il legislatore delegato, oltre a rispondere alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE (n. 2008/2194) per violazione delle direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, ha provveduto al riordino ed alla riforma delle numerose norme, contenute principalmente nel Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività», per venire incontro alle numerose difficoltà interpretative segnalate da operatori ed amministrazioni locali al fine di assicurare un preciso quadro giuridico di riferimento ai destinatari della disciplina.

Modifiche sono state apportate anche agli Allegati I «Valori di emissione e prescrizioni», IV «Impianti e attività in deroga» (integralmente sostituito) e IX «Impianti termici civili».

Impianti termici civili

Di grande rilievo, seppure più circoscritto, l'intervento del legislatore in materia di **impianti termici civili**, oggetto del Titolo II della Parte V del Codice. In particolare, viene precisato che la disciplina speciale del Titolo

II si applica soltanto agli impianti termici civili con **potenza termica nominale inferiore a 3 MW**.

Sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del Titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore, in quanto gli impianti termici civili dotati di una maggiore potenza termica non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali, e devono pertanto soggiacere alle stesse regole.

Si attribuisce altresì ai piani regionali di qualità dell'aria il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi e valori limite di emissione più severi di quelli statali.

Sono previste in proposito norme di coordinamento di grande importanza, dall'art. 3, commi 32-36, del nuovo D. Leg. vo 128/2010. In particolare è stabilito che gli **impianti termici civili autorizzati ai sensi del Titolo I della Parte V del Codice prima del 26/08/2010** devono essere **adeguati entro il 01/09/2013** alle disposizioni di cui al Titolo II.

Previsto altresì che le **denunce di installazione e modifica** trasmesse prima del 26/08/2010 continuano a valere fino alla prima modifica dell'impianto che richieda la produzione della relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008, e possono essere altresì utilizzate ai fini dell'integrazione del libretto di centrale prevista dall'art. 284, comma 2, del Codice.

L'autorizzazione paesaggistica semplificata

Il D.P.R. 29 luglio 2010 n. 139 è pubblicato sul sito internet. [\[<\]](#)

Ha finalmente concluso il suo iter con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata **in vigore dal 10/09/2010** il regolamento che semplifica le procedure di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi ritenuti di «lieve entità» (39 tipologie di intervento, tassativamente elencate nel provvedimento), la cui emanazione era prevista dall'art. 146, comma 9, del D. Leg. vo 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le nuove disposizioni trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario, ove dunque è possibile dal 10 settembre la presentazione di istanze semplificate con le modalità che saranno di seguito chiarite nel dettaglio.

Quanto invece alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, queste sono tenute, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del provvedimento in esame, ad adottare entro 180 giorni, e quindi entro il 09/03/2011, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri contenuti nel nuovo decreto nazionale.

L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN BREVE

L'autorizzazione paesaggistica è un atto rilasciato dalla Regione o dagli Enti locali eventualmente da questa delegati, che costituisce presupposto all'ottenimento, da parte dei proprietari, possessori o detentori di immobili o aree di interesse paesaggistico, del titolo abilitativo per l'esecuzione di interventi urbanistici o edilizi.

Sono sottoposti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi ai sensi dell'art. 149 del Codice, effettuati su:

- aree elencate all'art. 142 del Codice;
- immobili e aree per i quali sia intervenuta la declaratoria di interesse pubblico ai sensi degli articoli 138-141;
- immobili e aree specificamente individuati ai sensi dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici;
- immobili e aree che ai sensi della normativa previgente al Codice siano stati inclusi in elenchi ovvero siano stati oggetto di notifiche, provvedimenti o altri atti comunque denominati.

Quanto all'ordinario procedimento per il rilascio, disciplinato dagli artt. 146 e seguenti del Codice, si rammenta che questo è entrato in vigore dal 01/01/2010, a seguito della scadenza delle diverse successive proroghe che avevano prolungato la vigenza del regime transitorio delineato dall'art. 159.

L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

Nell'ambito della disciplina sopra accennata si inserisce il nuovo decreto, che prevede semplificazioni, procedurali, documentali e dell'organizzazione interna alla pubblica amministrazione, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa ai 39 interventi di «*lieve entità*» ricompresi nella elencazione tassativa di 39 tipologie allegata al decreto stesso, cui si rimanda.

A tale proposito, a giudizio di chi scrive, la discriminante per stabilire la sottoposizione o meno di un determinato intervento alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica va ricercata nell'ultimo inciso del comma 1 dell'art. 146 del Codice «*non possono ... introdursi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione*».

Sono di conseguenza sottoposti alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica tutti gli interventi che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici.

In base a detto orientamento, condiviso anche dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 7292 del 16/01/2007 e n. 11128 del 30/03/2006), si ritiene che con il termine «*paesaggio*» il legislatore abbia inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che il citato riferimento alla necessità che gli interventi sottoposti alla procedura semplificata debbano comportare una alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici sia superfluo, dal momento che un intervento che non possa alterare né lo stato dei luoghi né i tratti esteriori degli edifici non è in alcun modo suscettibile, neppure in astratto, di comportare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di tutela.

Ne consegue che i 39 interventi oggetto della elencazione debbano sempre essere sottoposti al regime dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, vista anche la natura degli interventi comunque suscettibili di produrre le alterazioni in commento.

L'art. 1, comma 2, del provvedimento in esame specifica inoltre che con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali potranno essere apportate specificazioni, rettifiche e/o integrazioni alla elencazione degli interventi coinvolti dalla semplificazione, sulla base di motivazioni ed esigenze di natura strettamente tecnica.

La semplificazione dal punto di vista procedurale

Il procedimento semplificato si articola in 5 fasi, che possono essere sintetizzate come segue:

1. verifica preliminare;
2. verifica della conformità edilizia ed urbanistica (possibile conclusione anticipata del procedimento con il rigetto);
3. verifica della conformità paesaggistica (possibile conclusione anticipata del procedimento con il rigetto);
4. rilascio del parere da parte del soprintendente e conclusione del procedimento;
5. conclusione del procedimento conseguente all'eventuale silenzio dell'amministrazione.

La verifica preliminare

Le nuove norme prevedono che, a seguito della ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica debba in primo luogo verificare l'effettiva possibilità di applicare le norme di semplificazione all'intervento. In altri termini dovrà essere effettuata una verifica preliminare tesa ad accertare che l'intervento:

- non sia esonerato dalla necessità di richiedere l'autorizzazione paesaggistica;
- non debba essere assoggettato al regime ordinario.

Qualora all'esito della suddetta verifica risulti che l'intervento richiesto sia effettivamente da assoggettare al regime semplificato, l'amministrazione comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento, ed ha facoltà in questa sede di richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni documentali ritenute indispensabili, entro il termine di **15 giorni**.

La suddetta richiesta comporta l'interruzione del pro-

cedimento fino al ricevimento di quanto richiesto o all'inutile decorso del termine di 15 giorni, oltre il quale l'amministrazione porta avanti in ogni caso l'iter.

La verifica della conformità edilizia ed urbanistica

Una volta avviato definitivamente il procedimento è prevista l'effettuazione di una verifica dell'intervento sotto il profilo della sua compatibilità con la disciplina edilizia ed urbanistica.

Detta attività dovrà essere effettuata dalla stessa amministrazione deputata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che, qualora non abbia competenza sulla materia, dovrà invece verificare l'attestazione di conformità rilasciata dal comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a Dia. Detta documentazione, come sarà meglio chiarito di seguito, deve essere allegata all'istanza presentata dall'interessato.

Il riscontro della mancata conformità dell'intervento richiesto alla disciplina edilizia ed urbanistica comporta l'improcedibilità, e dunque il **rigetto**, della domanda di autorizzazione paesaggistica, immediatamente comunicata all'interessato.

La verifica della conformità paesaggistica

In caso di esito positivo della verifica di cui al punto precedente l'amministrazione procede in seguito alla verifica dell'intervento sotto il profilo della sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento, nonché con le eventuali specifiche prescrizioni d'uso contenute nella pianificazione paesaggistica o nel provvedimento di apposizione del vincolo.

In caso di valutazione negativa l'amministrazione competente invia, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza all'interessato, che a sua volta avrà **10 giorni** di tempo dal ricevimento della stessa per presentare eventuali osservazioni, durante i quali il procedimento rimane interrotto.

L'ulteriore persistenza, a parere dell'amministrazione competente, della valutazione negativa anche a seguito della ricezione delle osservazioni comporta il **rigetto motivato** della domanda entro i successivi **10 giorni**. In questo caso il procedimento è concluso, fatta salva la possibilità dell'interessato di attivare la fase successiva, richiedendo l'intervento del soprintendente.

A tale scopo, entro **20 giorni** dalla ricezione del provvedimento di rigetto, dovrà essere trasmessa apposita istanza di pronunciamento, motivata e corredata dalla documentazione, direttamente al soprintendente e contestualmente in copia all'amministrazione, che potrà a sua volta inviare al soprintendente le proprie deduzioni. In caso di esito positivo della verifica l'amministrazione procede invece a trasmettere alla soprintendenza, comunque entro **30 giorni** dal ricevimento dell'istanza iniziale, una motivata proposta di accoglimento.

Il rilascio del parere da parte del soprintendente e conclusione del procedimento

Si è dunque visto che il soprintendente può essere chiamato in causa in caso di esito positivo di tutte le verifiche preliminari, in questo caso con la motivata proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione competente, ovvero in caso di ricorso diretto da parte dell'interessato conseguente al rigetto dell'istanza da parte della medesima amministrazione.

Il parere reso dal soprintendente è **sempre obbligatorio e vincolante**, fatta eccezione per il caso disciplinato dal comma 10 dell'art. 4 del provvedimento, che sarà di seguito illustrato.

In caso di **parere favorevole** il soprintendente:

- entro **30 giorni** dal ricevimento dell'istanza, qualora questa sia stata inoltrata direttamente dall'interessato a seguito di parere negativo dell'amministrazione, rilascia direttamente il provvedimento di autorizzazione paesaggistica;

- entro **25 giorni** dal ricevimento della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione stessa, nel caso questa abbia emesso parere positivo, ne dà comunicazione, possibilmente per via telematica, all'amministrazione competente, che a sua volta rilascia l'autorizzazione paesaggistica entro i successivi **5 giorni**.

In caso di **parere negativo** sarà invece in ogni caso direttamente il soprintendente ad emettere il provvedimento di diniego in via definitiva, nei seguenti termini:

- **30 giorni** dal ricevimento dell'istanza qualora questa sia stata inoltrata direttamente dall'interessato a seguito di parere negativo dell'amministrazione;

- **25 giorni** dal ricevimento della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione stessa, nel caso questa abbia emesso parere positivo, corredando in questo caso il provvedimento da una dettagliata esposizione delle motivazioni.

Il parere negativo del soprintendente non è peraltro vincolante quando l'area interessata dall'intervento sia già assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso contenute nel provvedimento di apposizione del vincolo. Solamente in questo caso l'eventuale provvedimento di rigetto è rilasciato dall'amministrazione competente.

Non sono peraltro dettate ulteriori specifiche riguardo alla tempistica ed alle modalità con le quali l'amministrazione si debba pronunciare, in senso sia positivo che negativo, in caso di **parere negativo non vincolante** del soprintendente.

La conclusione del procedimento conseguente all'eventuale silenzio dell'amministrazione

Ai sensi dell'art. 3 del decreto in commento il procedimento autorizzatorio semplificato si deve concludere in ogni caso con un provvedimento espresso, sia esso dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo o del soprintendente, entro **60 giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, fatte salve

le eventuali interruzioni previste, e sopra illustrate. Qualora il suddetto termine sia inutilmente decorso senza l'emissione di un provvedimento espresso, sia esso positivo o negativo, il procedimento deve ritenersi concluso con il **diniogo**.

In questo caso peraltro l'interessato ha facoltà di adire immediatamente il giudice amministrativo (ricorso al Tar), senza la necessità di diffida all'amministrazione inadempiente e fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

La semplificazione dal punto di vista documentale

Dal punto di vista documentale l'art. 2 del decreto prevede che l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata debba essere corredata unicamente da una **relazione paesaggistica semplificata**, redatta da un tecnico abilitato secondo il modello di «*Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata*», allegata al D.P.C.M. 12/12/2005 (decreto che disciplina la documentazione ordinariamente necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, e la cui applicazione è espressamente esclusa per gli interventi semplificati ai sensi del decreto in esame, fatta eccezione appunto per la suddetta scheda).

Nella suddetta relazione paesaggistica semplificata inoltre il tecnico deve attestare la conformità dell'intervento richiesto alla disciplina edilizia ed urbanistica, correlando altresì l'istanza, qualora l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia edilizia ed urbanistica, con l'attestazione di conformità rilasciata dal comune territorialmente competente o con le asseverazioni previste per gli interventi assoggettati al regime della Dia.

Validità dell'autorizzazione paesaggistica semplificata

L'autorizzazione paesaggistica è **immediatamente efficace** (non si applica pertanto la moratoria di 30 giorni prevista per gli interventi ordinari), ed ha validità di **5 anni** dal momento del suo rilascio.

I PRINCIPALI INTERVENTI OGGETTO DI SEMPLIFICAZIONE

Tra gli interventi sottoposti a semplificazione, rimanendo alla elencazione completa contenuta nell'allegato al decreto, si segnalano i seguenti, da ritenere i più rilevanti sotto il profilo dell'incidenza sul totale degli interventi che vengono richiesti:

– incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc;

- interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Leg.vo 42/2004;
- aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione, nonché interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze;
- realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe;
- realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq;
- realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni;
- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche;
- realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno;
- modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza.

Interventi per l'energia e incentivi alle fonti rinnovabili

L. 13 agosto 2010, n. 129 e il D.L. 8 luglio 2010, n. 105 sono pubblicati sul sito internet. ◀

Il D.L. 08/07/2010, n. 105, convertito con modifiche dalla L. 13/08/2010, n. 129, reca importanti disposizioni inerenti il settore energetico, in particolare sull'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, la realizzazione degli impianti stessi, e lo sviluppo del territorio, la ricerca, e l'innovazione.

In fase di conversione in legge è stata inserita una disposizione, disomogenea con il resto del provvedimento, che modifica il testo del Codice Ambientale, ed è stato soppresso un intero articolo recante disposizioni inerenti l'Agenzia per la sicurezza nucleare.

I contenuti descritti di seguito sono da riferirsi al testo del D.L. 105/2010 come modificato dalla L. 129/2010, salvo ove espressamente indicato.

IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

Incentivi per impianti con potenza fino a 1 MW

L'art. 1-ter fornisce interpretazione autentica dell'art. 42 della L. 99/2009, in tema di incentivazione della energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. In particolare viene chiarito quanto segue. La tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a), della L. 99/2009, di

cui al punto 6 della Tabella 3 allegata alla L. 244/2007, «*Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009*», si applica agli impianti con potenza fino a 1 MW entrati in esercizio dopo il 31/12/2007.

La tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c), della L. 99/2009, di cui al punto 8 della Tabella 3 allegata alla L. 244/2007, «*Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e bio-combustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009*», si applica agli impianti con potenza fino a 1 MW entrati in esercizio dopo il 15/08/2009, data di entrata in vigore della L. 99/2009.

Denuncia di inizio attività conformi a disposizioni regionali

Ai sensi dell'art. 1-*quater*, per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 16/01/2011, sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) avviate in conformità a disposizioni regionali recanti soglie di capacità di generazione superiori a quelle di cui alla Tabella A del D. Leg.vo 387/2003.

A riguardo, il recente D.L. 40/2010, convertito dalla L. 73/2010, ha ampliato la categoria di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, cioè realizzabili senza alcun titolo edilizio.

In particolare sono soggetti a preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori all'amministrazione comunale gli interventi di installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici.

Incentivi per impianti fotovoltaici

L'art. 1-*septies* sostituisce l'art. 2-*sexies* della L. 41/2010, inerente le tariffe incentivanti destinate alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, di cui all'art. 6 del DM 19/02/2007.

La norma prevede che le tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici spettino ai soggetti che, entro il 31/12/2010, abbiano:

- concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- comunicato la fine lavori all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., ed entrino in esercizio entro il 30/06/2011.

La comunicazione di fine lavori è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative.

In tema di incentivi al fotovoltaico si ricorda altresì che è stato pubblicato sulla G.U. n. 197 del 24/08/2010 il D.M. 06/08/2010, che definisce gli incentivi applicabili per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo il 31/12/2010.

Opere connesse ed infrastrutture indispensabili

Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, definite di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti all'art. 12, comma 1, del D. Leg.vo 387/2003, comprendono, ai sensi dell'art. 1-*octies* del decreto 105/2010, le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete elettrica nazionale che sono necessarie per l'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

INFRASTRUTTURE DELLE RETI ENERGETICHE

In esecuzione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 17/06/2010, l'art. 1, comma 1, del D.L. 105/2010, sostituisce i commi 1-4 dell'art. 4 della L. 102/2009, in materia di interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari.

La novellata disciplina prevede che il Governo, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, individui gli interventi e le opere urgenti e indifferibili connesse alla trasmissione, distribuzione e produzione dell'energia e delle fonti energetiche, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza anche in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono, di conseguenza, essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Per la realizzazione di detti interventi ed opere, che potrà avvenire anche con il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità, è prevista la nomina, con apposito D.P.R., di uno o più commissari straordinari del Governo, incaricati di emanare gli atti e i provvedimenti, nonché di curare tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi.

In caso di mancata intesa con le Regioni, il Governo potrà individuare direttamente gli interventi e le opere interessate dalla disciplina in esame, anche a prescindere dall'intesa.

Il raggiungimento dell'intesa entro il 18/10/2010 comporta la proroga di diritto della nomina dei commissari straordinari nominati per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, della L. 102/2009.

In caso contrario l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui all'art. 4, comma 2, della L.102/2009 cessa dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Sentenza della Corte Costituzionale 215/2010.

DISPOSIZIONI VARIE

Modifiche al Codice Ambientale.

Definizione di sottoprodotto

L'art. 1, comma 3, modifica l'art. 185, comma 2, del D. Leg.vo 152/2006, includendo nella definizione di sottoprodotto anche i materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione.

Sviluppo del territorio, ricerca, innovazione

L'art. 1, comma 2, della L. 129/2010 estende dal 15/08/2010 al 15/02/2011 il termine, previsto dall'art. 3, comma 2, della L. 99/2009, per l'esercizio della delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Strutture turistico ricettive all'aperto

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 22 luglio 2010 che esamina, prevalentemente, le norme della L. 23/07/2009 n. 99 «*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*» che disciplinano la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione energetica da fonte nucleare, ha anche preso in considerazione il comma 9 dell'art. 3 della medesima legge che esclude la rilevanza urbanistico-edilizia e paesaggistica della installazione dei mezzi mobili di pernottamento e dei relativi rimessaggi nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, e quindi esonera la loro realizzazione dalla necessità di conseguire apposito titolo abilitativo.

La Corte ricorda come la realizzazione di strutture mobili sia espressamente disciplinata dal legislatore statale, che, con l'art. 3 del D.P.R. 380/2001, Testo unico edilizia, qualifica come «*interventi di nuova costruzione*» gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, specificando, al punto e.5), che debbano comunque considerarsi tali «*l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di*

lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee», la cui realizzazione è subordinata al conseguimento di specifico titolo abilitativo.

In sostanza, la normativa statale sancisce il principio (ripreso e ribadito dalle legislazioni regionali) per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo, e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorché esse non abbiano carattere precario.

Il discrimine tra necessità o meno di titolo abilitativo è data dal duplice elemento: precarietà oggettiva dell'intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, in quanto caratterizzata dalla temporaneità dello stesso.

Il comma 9 dell'art. 3 della L. 23/07/2009 n. 99 detta una disciplina concernente un ambito specifico, in quanto si riferisce esclusivamente alle «*strutture turistico-ricettive all'aperto*» (campeggi e villaggi turistici, secondo la individuazione fatta dalle varie leggi regionali), ed ha ad oggetto unicamente la installazione di mezzi mobili di pernottamento e dei relativi rimessaggi (il riferimento è a campers, roulotte, case mobili, ecc.).

In queste ipotesi la disposizione esclude la rilevanza di tali attività a fini urbanistici ed edilizi (oltre che paesaggistici), e, conseguentemente, la necessità di conseguire apposito titolo abilitativo per la loro realizzazione, sulla base del mero dato oggettivo della precarietà del manufatto, (dovendo trattarsi di «*mezzi mobili*» secondo quanto stabilito dagli ordinamenti regionali).

Tale elemento strutturale è considerato a priori di per sé sufficiente, ed anzi è espressamente esclusa la rilevanza del dato temporale e funzionale dell'opera, in quanto si prevede esplicitamente che possa trattarsi anche di opere permanenti, sia pure connesse all'esercizio dell'attività turistico-ricettiva.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto evidente che l'intervento del legislatore statale presenti carattere di norma di dettaglio, in quanto la norma impugnata ha ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti; in contrasto quindi con quanto più volte ribadito, e cioè che alla normativa di principio spetta di prescrivere criteri e obiettivi, mentre alla normativa di dettaglio è riservata l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere tali obiettivi (ex plurimis: sentenze n. 16 del 2010, n. 340 del 2009 e n. 401 del 2007).

Pertanto l'art. 3, comma 9 della legge n. 99 del 2009 è stato dichiarato illegittimo in quanto introduce una disciplina che si risolve in una normativa dettagliata e specifica che non lascia alcuno spazio al legislatore regionale, e che quindi oltrepassa i confini delle competenze che spettano al legislatore statale in materia di governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.